

R.G.C. nnn-2012



Tribunale di Sondrio

Il Tribunale di Sondrio, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati

dott. Gianfranco D'Aietti.....Presidente relatore ed estensore
dott. Fabrizio Fanfarillo.....Giudice
dott. Luca Fuzio.....Giudice

ha emesso la presente ordinanza

nel procedimento di reclamo al Collegio ex art. 669-terdecies c.p.c.

proposto da

YYYYY LUCA, titolare dell'omonima ditta individuale,
elettivamente domiciliato in Sondrio, Piazzale Bertacchi n. 80, presso lo studio
dell'Avv. Marcello Caci che lo rappresenta ed assiste, in forza di delega a margine del
reclamo

- ricorrente -

contro

XXXXX s.r.l. (P. IVA 00832190144) in persona del legale rappresentante pro tempore,
corrente in Milano, via San Paolo n. 15

ZZZZZ PAOLO,

entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Maurizio Passerini in
Chiavenna, via Dolzino n. 103

- resistenti -

avverso l'ordinanza di sequestro giudiziario emessa dal giudice monocratico del
Tribunale di Sondrio il 12.4.2012 nel procedimento cautelare n. 315/11 RG.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DECISIONE

Xxxxxs.r.l. stipulò con Luca Yyyyy un contratto di appalto in data 30.11.2009 avente ad
oggetto la fornitura di materiale edile (lastre).

A garanzia del pagamento della fornitura l'amministratore della società Paolo ZZZZZ rilasciò
alcuni assegni postdatati sul conto postale personale con scadenze alle date del 15.02.2011,
15.03.2011 e 15.04.2011, per un importo complessivo di € 34.000,00.

In seguito a ricorso di ZZZZZ Paolo e CCCCCC, che avevano asserito che vi fosse una
grave inadempienza nella qualità dei materiali forniti il giudice del Tribunale di Sondrio ordinò
il sequestro giudiziario degli assegni nella detenzione di Luca Yyyyy.

Il sequestro fisico degli assegni non è stato possibile..

Il consulente tecnico di ufficio accertò i difetti e vizi della fornitura ed il giudice confermò il
sequestro degli assegni con ordinanza in data 12.4.2012.

Luca Yyyyy ha proposto reclamo.

Il Tribunale in composizione collegiale ha preso la seguente decisione.

La doglianza di fondo.

Il reclamante sostiene che la contestazione della fornitura e la richiesta di sequestro sono
apparsi strumentali al solo scopo non pagare la fornitura che non presentava vizi.

Il Presidente estensore
dr. Gianfranco D'Aietti

In termini di valori economici il Yyyyy aveva realizzato manufatti per un importo di oltre € 54.000,00 ricevendo unicamente un acconto di € 10.000,00.

I problemi da risolvere sono indicati nella griglia (righe e colonne) che segue e che costituisce forma “strutturata” e sintetica della decisione. Nella prima colonna è indicato il “titolo” del problema affrontato; nella seconda le richieste e le argomentazioni della parte reclamante; nella terza quelle della parte reclamata e nell’ultima colonna è indicata la decisione assunta dal giudice.

Argomentazioni più estese del Tribunale, quando necessarie, vengono sviluppate immediatamente dopo in un riquadro più ampio.

problema	richieste ed argomenti del reclamante	richieste ed argomenti dei reclamati	Decisione del Tribunale collegiale
carenza di legittimazione della società Xxxxx per il sequestro	l’unico interlocutore sarebbe il ZZZZZ che ha emesso gli assegni sul suo conto personale	vi è un interesse “concreto”	l’eccezione di “carenza di legittimazione” della Xxxxx non è condivisa in quanto il ricorso per sequestro è stato proposto sia dal garante ZZZZZ, ma anche dalla CCCCCCCC, con riferimento al rapporto principale obbligatorio oggetto della contestazione
Sulla non esperibilità dell’azione proposta di sequestro giudiziario	il sequestro giudiziario sarebbe inammissibile in quanto non si verterebbe in tema di “controversa la proprietà o il possesso”	il sequestro giudiziario sarebbe ammissibile anche a tutela di controversie di natura contrattuale	il Collegio condivide la soluzione offerta da Cass. civ., 23-11-1991, n. 12595 secondo la quale : <i>Poiché la finalità del sequestro giudiziario ai sensi dell’art. 670, n. 1, c.p.c. è quella di assicurare l’utilità pratica di un futuro provvedimento decisivo e la fruttuosità della sua esecuzione coattiva mediante la consegna o il rilascio forzati di quegli stessi beni sui quali è stato autorizzato e posto il vincolo, il sequestro giudiziario non può avere ad oggetto una ragione di credito su somme di danaro, non essendo configurabile, in linea generale, rispetto ai diritti di credito una controversia sulla proprietà o sul possesso, e non essendovi ragione di prevedere una loro custodia o gestione temporanea, o di garantire una successiva esecuzione specifica per consegna.</i>
<p>Decisione del Tribunale collegiale</p> <p>Il Collegio afferma che il sequestro giudiziario è strumento del tutto inutilizzabile per realizzare una tutela del garante di pagamento (tale è la posizione del ZZZZZ) a fronte di un asserito inadempimento affermato dalla CCCCCCCC; le argomentazioni svolte dalla parte reclamante (da pag. 9 a pag. 12 del reclamo) sono condivise dal Collegio e qui richiamate nel loro sviluppo argomentativo.</p> <p>Cosa diversa sarebbe stata chiedere il sequestro conservativo; ma tale diversa domanda era soggetta ad una serie di presupposti e condizioni che le parti ricorrenti (pericolo di ritardo, timore di perdere la garanzia generico del credito,), però, non hanno prospettato nè dimostrato.</p> <p>Il giudice del procedimento cautelare, nella situazione prospettata, non avrebbe dovuto emettere il “sequestro giudiziario” degli assegni consegnati in garanzia di pagamento della fornitura e tantomeno nominare un C.T.U. per svolgere una indagine sugli asseriti vizi della fornitura stessa. Infatti la controversia potenziale riguardava la sussistenza o meno dei vizi della fornitura e la conseguenza sulle obbligazioni delle parti, ma non la proprietà ed il possesso “degli assegni” la cui consegna era a garanzia del pagamento.</p>			

Va evidenziato che nel ricorso per sequestro degli assegni, non viene mai dedotta la nullità del patto di garanzia ma solo l'inadempimento contrattuale e la futura azione di risoluzione contrattuale. Peraltro la consegna di assegni post-datati (a garanzie del pagamento) non configura alcuna conseguenza di "nullità del patto di garanzia" (non si condivide la decisione del Tribunale di Rimini, citata, che ritiene ammissibile il sequestro di assegni post-datati), ma come affermato recentemente dalla Suprema Corte, 25-05-2001, n. 7135 "ai sensi dell'art. 31 r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736, la post-datazione non induce di per sé la nullità dell'assegno bancario, ma comporta soltanto la nullità del relativo patto per contrarietà a norme imperative poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito, consentendo al creditore di esigere immediatamente il suo pagamento".

problema	richieste ed argomenti del reclamante	richieste ed argomenti dei reclamati	Decisione del Tribunale collegiale
le inadempienze contrattuali	non sussisterebbero	sono gravi e giustificano il sequestro	questione assorbita dalla decisione che precede.
i vizi della fornitura riscontrati dal consulente tecnico di ufficio	i vizi sarebbero insussistenti e artatamente e tardivamente dedotti al solo scopo di	CTU, avrebbe puntualmente riscontrato tutti i gravi vizi, difetti e difformità lamentati	questione assorbita dalla decisione che precede.
il contraddittorio del C.T.U.	non sarebbe stato rispettato il contraddittorio. Le memorie dei CTP non sono state allegate dal C.T.U.	il giudice avrebbe comunque valutato la congruenza delle deduzioni disattendendo le deduzioni.	questione assorbita dalla decisione che precede.
il CTU (geometra) non sarebbe adeguatamente competente	occorreva un esperto di materiali (architetto o ingegnere)	le parti reclamate non prendono posizione sul punto	questione assorbita dalla decisione che precede.
il ctu. ha espletato prove tecniche senza contraddittorio	le prove tecniche sono state demandate a terzi senza possibilità di intervento del CTP	le parti reclamate non prendono posizione sul punto	questione assorbita dalla decisione che precede.
spese della procedura (il giudice ha condannato al pagamento)	le spese liquidate dal giudice sarebbero eccessive	il giudice avrebbe correttamente applicato il principio della soccombenza.	Il Collegio osserva che l'accoglimento del reclamo (con il rigetto della domanda cautelare svolta) comporta la soccombenza sulle spese (art. 669-septies) di ZZZZZ Paolo e Xxxxx sia della fase innanzi al giudice monocratico che nella fase del reclamo con relativa loro condanna. Tuttavia va osservato che il giudice del procedimento cautelare "sequestro giudiziario" ai sensi dell'art. 669-octies, 7° comma non avrebbe potuto porre le spese a carico del soccombente in quanto il provvedimento di sequestro era non era "idoneo ad anticipare gli effetti della sentenza di merito".
Decisione del Tribunale collegiale - Statuizione sulle spese			

Il Presidente estensore
dr. Gianfranco D'Aietti

Il Collegio pone a carico dei reclamati ZZZZZ Paolo e Xxxxxs.r.l., in solido tra loro le spese della fase monocratica del giudizio cautelare nella stessa misura determinata dal primo giudice e li condanna a pagare tale somma a favore di Luca Yyyyy.

Pone a carico di ZZZZZ Paolo e Xxxxxs.r.l., interamente le spese liquidate a favore del C.T.U. e li condanna a rimborsare alla controparte Luca Yyyyy la quota parte dei compensi del consulente tecnico di ufficio da quest'ultima eventualmente erogati al C.T.U. in base al provvedimento di liquidazione provvisoria.

Condanna ZZZZZ Paolo e Xxxxxs.r.l in solido tra loro a pagare a favore di Luca Yyyyy le spese della fase di reclamo che liquida in € 422,00 per diritti, € 93,00 per spese, € 2250,00 per onorari, oltre 12,5% per spese generali, IVA e c.p.a.

P.Q.M.

Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, pronunciando sul reclamo presentato avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Sondrio il 12.4.2012 nel procedimento cautelare n. 315/11 RG.

- in accoglimento del reclamo dichiara inammissibile la domanda di sequestro giudiziario proposta e revoca il sequestro dei tre assegni bancari disposto con ordinanza del 12.4.2012 (confermativa del decreto del 14.02.2011);
- pone a carico dei reclamati ZZZZZ Paolo e Xxxxxs.r.l., in solido tra loro le spese della fase monocratica del giudizio cautelare, nella stessa misura determinata dal primo giudice e li condanna in solido a pagare tali somme a favore di Luca Yyyyy.
- Pone a carico di ZZZZZ Paolo e Xxxxxs.r.l., interamente le spese liquidate a favore del C.T.U. e li condanna a rimborsare alla controparte Luca Yyyyy la quota parte dei compensi del consulente tecnico di ufficio da quest'ultima eventualmente erogati al C.T.U. in base al provvedimento di liquidazione provvisoria.
- condanna ZZZZZ Paolo e Xxxxxs.r.l in solido tra loro a pagare a favore di Luca Yyyyy le spese della fase di reclamo che liquida in € 422,00 per diritti, € 93,00 per spese, € 2250,00 per onorari, oltre 12,5% per spese generali, IVA e c.p.a.

Si comunichi.

Sondrio, 11 luglio 2012

Il Presidente del Tribunale
Dott. Gianfranco D'Aietti



R.G.C. 44-2011

Repubblica Italiana
Tribunale di Sondrio
In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Sondrio, in composizione monocratica, in persona del dr. Gianfranco D'Aietti
ha emesso la seguente

Sentenza
Nella causa promossa da:

AAAAAAAAA
(avv. Giovanni Camanni)

Attrice

contro

BBBBBBBBB
(avv. Silvia Castagna)

Convenuta

Oggetto: responsabilità

Conclusioni per la parte attrice: (vedi foglio allegato)

Conclusioni per la parte convenuta: (vedi foglio allegato)

Il giudice
dr. Gianfranco D'Aietti

FATTO E DECISIONE

Le parti controvertono circa una inadempienza contrattuale (riparazione meccanica di un trattore di proprietà dell'attrice ed eseguita con errori di rimontaggio da parte della officina convenuta) ed i conseguenti danni subiti dal proprietario del mezzo sia per le riparazioni che per la mancata utilizzazione dello stesso in conseguenza della inutilizzabilità.

L'attrice ha dedotto di essere stata costretta a rivolgersi ad altro meccanico specializzato per l'individuazione del guasto e della sua causa e per la definitiva riparazione.

Gli elementi per la decisione della controversia si ricavano dalle deposizioni testimoniali assunte e dalla valutazione di un C.T.U. nominato dal giudice e che ha individuato la causa del malfunzionamento conseguente alle riparazioni contestate.

La riparazione contestata, secondo quanto ricostruito dalle dichiarazioni del rappresentante della società convenuta, dei testimoni e dagli accertamenti del C.T.U. (che ha ricostruito storicamente le controversie vicende, esprimendo una sua convincente valutazione tecnica sugli accadimenti ed evidenziando di non aver potuto svolgere una verifica tecnica diretta per il lungo tempo ormai trascorso) è avvenuta in diverse fasi .

In una prima fase la F.lli AAAAAAAA S.n.c. aveva consegnato un proprio veicolo uso agricolo (Mercedes MB Trac, Tg. AZ035Y) alla BBBBBBBBBB affinché effettuasse delle riparazioni al motore ed alla frizione; il veicolo veniva restituito e l'attrice pagava un importo pari ad € 11.198,82 (fattura del 18 giugno 2007).

Nell'agosto 2007 si presentarono problemi alla trasmissione ed il mezzo veniva riportato alla BBBBBBBBBB (ammissione in sede di interrogatorio formale dello stesso legale rappresentante della BBBBBBBBBB) che provvedeva gratuitamente (in garanzia) a sostituire la frizione (non veniva emesso alcun documento tecnico o contabile).

Nell'aprile 2008 il mezzo veniva riportato alla BBBBBBBBBB e si procedeva esclusivamente ad un intervento sul sistema frenante (fattura del 24-4-2008).

Nell'agosto 2008 il mezzo veniva, portato ad altra officina (Meccanica CCCCCCCC S.n.c.) che effettuava riparazioni (tra cui revisione cambio e disco frizione:fattura del 24 agosto 2008).

I problemi da risolvere sono indicati nella griglia (righe e colonne) che segue e che costituisce forma "strutturata" e sintetica della decisione.

Nella prima colonna è indicato il "titolo" del problema affrontato; nella seconda le richieste e le argomentazioni della parte reclamante; nella terza quelle della parte reclamata e nell'ultima colonna è indicata la decisione assunta dal giudice.

Argomentazioni più estese del Tribunale, quando necessarie, vengono sviluppate immediatamente dopo in un riquadro più ampio.

problema	richieste ed argomenti dell'attrice	richieste ed argomenti della convenuta	Decisione del Tribunale
Identificazione del difetto	si tratta di una difettosa riparazione al cambio i cui		Un teste ha riferito che nell'estate 2008 il mezzo è stato riparato da un'altra officina e che era stato riscontrato un precedente

Il giudice
dr. Gianfranco D'Aietti

problema	richieste ed argomenti dell'attrice	richieste ed argomenti della convenuta	Decisione del Tribunale
	ingranaggi sarebbero stati montati erroneamente.		<p>difettoso montaggio del cambio con la omissione di rimontaggio di un pezzo.</p> <p>il consulente tecnico ha confermato che la causa del problema era consistito nel mancato montaggio di alcuni elementi meccanici</p>
ricostruzione fatti (il primo intervento)	la riparazione sarebbe avvenuta nell'aprile maggio 2007	la riparazione al cambio-frizione risale al dicembre 2006. Elemento di prova si ritrova nella fattura	effettivamente il primo intervento è stato fatto nel dicembre 2006 (prova documentale non contestata)
ricostruzione fatti la data del successivo intervento in garanzia	<p>l'attore colloca il successivo l'intervento di sostituzione della frizione e di intervento sul cambio nell'aprile 2008 e la riparazione oggetto di contestazione sarebbe avvenuta nel aprile 2008 in cui fu il trattore riparata in garanzia la parte del cambio.</p>	<p>Il convenuto riconosce che fu eseguito un intervento in garanzia di sostituzione della frizione ma lo colloca nella estate del 2007.</p>	<p>Il convenuto ha riconosciuto che nel luglio agosto 2007 fu effettuato un successivo intervento in garanzia sulla frizione. ma ha negato che l'intervento del aprile 2008 abbia riguardato il cambio (ma solo i freni)</p> <p>Non vi è prova documentale che l'intervento in garanzia sia stato eseguito nel 2008. Infatti nell'estate 2008 risulta effettuato un intervento ma solo ai freni.</p> <p>la teste Ciampini, particolarmente qualificata ha riferito due elementi fondamentali; l'albero del motore in cui erano omesse la parti rimontate era nuovissimi e risultava montato poco prima (del giugno 2008). che il titolare della BBBBBBBBBB (convenuta) aveva riconosciuto, parlando con lei, che il pezzo era stato montato male da un suo dipendente.</p> <p>Il Tribunale riconosce che l'intervento sull'albero del cambio (in garanzia) fu effettuato nella primavera 2008.</p>
la confessione	l'attore sostiene che il convenuto avrebbe reso una confessione stragiudiziale alla terza		<p>La teste Ciampini, ha riferito: <i>venne poi contattata la BBBBBBBBBB; venne da noi il suo titolare di cui ricordo il nome Emilio, al quale feci notare la mancanza del cuscinetto; questi disse effettivamente che l'alberino era stato sostituito dal suo meccanico, ossia da un suo dipendente</i>".</p> <p>Il Tribunale riconosce la confessione stragiudiziale resa dal titolare della Emilcars di fatti a lui sfavorevoli (vedi riquadro che precede)</p>
contestazione	nessuna contestazione è stata fatta entro un anno dalla riparazione		la prima contestazione formale è costituita dalla lettera dell'avv. Camanni del 16 ottobre 2008.

problema	richieste ed argomenti dell'attrice	richieste ed argomenti della convenuta	Decisione del Tribunale
	l'intervento successivo è dell'aprile 2008		Tuttavia il Tribunale riconosce che l'intervento di riparazione (equipollente alla contestazione) fu fatto nella primavera-estate 2008.
decadenza		nessuna contestazione sarebbe stata fatta; era onere denunciare le difformità e vizi entro 8 giorni dalla scoperta.	Per l'effetto della riparazione effettuata in garanzia non vi è più decadenza. <i>Conforme Cass. civ., sez. II, 16-12-2004, n. 23461. Il riconoscimento dei vizi e delle difformità dell'opera e l'assunzione dell'impegno ad eliminarli da parte dell'appaltatore implicano la superfluità della tempestiva denuncia da parte del committente e l'assunzione di una nuova obbligazione, sempre di garanzia, diversa da quella originaria, svincolata dai termini di decadenza e soggetta al solo termine prescrizione ordinario.</i>
prescrizione		la domanda è stata proposta il 12 gennaio 2009. Secondo la convenuta sarebbe prescritta ex art. 2226 cod. civ. (un anno dalla consegna)	La consegna va rapportata temporalmente alla data della riparazione in garanzia. Il Tribunale condivide il principio affermato in tema di appalto, ma applicabile anche in tema di prestazione d'opera (art. 2226, 3° comma): (Cass. civ., sez. II, 29-09-2009, n. 20853. <i>In tema di appalto, l'esecuzione da parte dell'appaltatore di riparazioni a seguito di denuncia dei vizi dell'opera da parte del committente deve intendersi come riconoscimento dei vizi stessi e, pertanto, il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 1669 c.c. comincia a decorrere ex novo dal momento in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti; ne consegue che, nel caso in cui la sufficiente conoscenza dei difetti sia raggiunta solo dopo l'esecuzione delle riparazioni ed in conseguenza dell'inefficacia di queste, il termine prescrizione deve farsi decorrere da questo successivo momento e non dall'esecuzione delle riparazioni.</i> L'eccezione va disattesa. La domanda è tempestiva.
coincidenza tra interventoBBBBBBBBB e quello successivo		non vi sarebbe coincidenza tra intervento effettuato (su motore) e quello successivo su scatola cambio	il C.T.U. ha rilevato il nesso di causalità tra l'intervento alla frizione (correlata allo smontaggio del cambio) e le anomalie riscontrate successivamente.
la responsabilità	L'attrice contesta la erroneità della		Il C.T.U. ha asserito, con un'attenta analisi veramente efficace, che la omissione del

problema	richieste ed argomenti dell'attrice	richieste ed argomenti della convenuta	Decisione del Tribunale
	<p>riparazione in quanto la BBBBBBBBBB, nel momento non avrebbe rimontato "tutti i pezzi" omettendo</p> <p>1) il cuscinetto di centraggio;2) la gabbia a rulli la cui mancanza ha causato tutti i problemi rendendo, quindi, necessario l'intervento risolutivo della Meccanica CCCCCCCC</p>		<p>montaggio dei pezzi meccanico, così come riscontrato nella deposizione delle teste (e confessato dal legale rappresentante della F.lli AAAAAAAA) ha causato i problemi lamentati e che sono stati riparati definitivamente solo in seguito all'intervento della officina Meccanica CCCCCCCC.</p> <p>La responsabilità per inadempimento è accertata.</p>
la domanda risarcitoria	<p>la società attrice non chiede la risoluzione del contratto ma solo il risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale</p>		<p>la domanda risarcitoria va accolta in quanto la inadempienza contrattuale ha causato danni patrimoniali di cui si chiede il ristoro nel presente giudizio.</p> <p>I limiti di accoglimento sono indicati nei riquadri sottostanti.</p>
la domanda risarcitoria	<p>richiesta 1</p> <p>rifondere le spese sostenute per il pagamento della prestazione alla convenuta della riparazione (Kit frizione per 2390,00€ e mano d'opera)</p>		<p>la domanda va rigettata in quanto la non è stata chiesta la risoluzione.</p> <p>La prestazione che ha causato danno viene risarcita con il rimborso delle spese successive, finalizzare al ripristino. Non si possono duplicare le pretese.</p> <p>Sul punto vedesi Cass. civ., sez. II, 17-04-2012, n. 6009.(In tema di appalto, qualora il committente, rilevata l'esistenza di vizi nell'opera, non ne pretenda l'eliminazione diretta da parte dell'esecutore del lavoro, chiedendo, invece, il risarcimento del danno per l'inesatto adempimento, il credito dell'appaltatore per il corrispettivo permane invariato)</p>
la domanda risarcitoria	<p>richiesta 2</p> <p>rifondere le spese pagate alla Meccanica CCCCCCCC per rimediare ai danni cagionati ;</p>		<p>la domanda va accolta. Tutte le spese per le riparazioni correlate al danno causato sono addebitabili alla parte convenuta che va condannata a rimborsarle.</p> <p>Il C.T.U. le ha ritenute congrue.</p> <p>L'importo delle voci della fattura della Meccanica CCCCCCCC ammontano a euro 8.012,59; vanno escluse le voci dei freni non correlate alla riparazione ripristinatoria (37,40 euro).</p> <p>In totale 7915,19.</p> <p>L'iva non va risarcita in quanto non costituisce un costo per l'impresa attrice in quanto rientrano fra quelle suscettibili di</p>

problema	richieste ed argomenti dell'attrice	richieste ed argomenti della convenuta	Decisione del Tribunale
			essere portate in detrazione a norma dell'art. 19, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633.
la domanda risarcitoria	richiesta 3 rifondere i noleggi di altro mezzo per svolgere il proprio lavoro : € 11.712,00		La prova offerta, circa il rapporto causale tra la mancanza del mezzo ed il noleggio di cui è stata presentata la fattura , è gravemente carente, quasi impalpabile. Un solo teste (AAAAAAA Michael) riferisce sul punto, ma in maniera così approssimativa da non poter assolutamente collegare due fatture di “lavoro di recupero forestale a corpo” alla mancanza del mezzo. Occorreva ben altra prova per poter addebitare l'importo richiesto. Può essere, comunque, liquidato equitativamente un “fermo tecnico” per un importo di 1.500 euro considerando che il mezzo (destinato ad un uso produttivo) è stato sicuramente fermo per alcune settimane (ma vanno esclusi i lunghissimi periodi, affermati ma non provati).
la domanda risarcitoria	richiesta 4 rimborso per la riparazione e sostituzione di “pompa dei freni” sostituiti a novembre 2008.		Va rigettata la domanda in quanto assolutamente incomprensibile sia nella richiesta sia nel nesso di causalità.
la domanda risarcitoria. La liquidazione.			In totale vanno riconosciuti alla parte attrice euro 10.415,19 (7915,19 + 1500). Poichè la liquidazione è a titolo risarcitorio va riconosciuta la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma rivalutata dalla data dell'esborso delle somme (24 agosto 2008). a tale titolo va riconosciuto 935,34 per rivalutazione (8,62%) maturata fino al 30-10-2012 e euro 935,34 per interessi legali sulle somme via via rivalutate anno per anno. In totale 12.247,80 euro. Su tale somma gli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Spese del C.T.U.			vanno poste a carico della parte convenuta, in base al principio della soccombenza. La consulenza è stata utile per chiarire tecnicamente i risultati delle acquisizioni probatorie orali.
Le spese del giudizio			Vanno poste a carico della parte soccombente. Le spese vanno liquidate come segue valore 12.247,80

Il giudice
dr. Gianfranco D'Aietti

problema	richieste ed argomenti dell'attrice	richieste ed argomenti della convenuta	Decisione del Tribunale	
Misura delle spese			Fase di studio	770,00
			Fase introduttiva	420,00
			Fase istruttoria	770,00
			Fase decisoria	980,00
			aumento del 40%	2.940,00 Totale

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 44-2011R.G.C. così provvede:

1. accoglie in parte la domanda risarcitoria e condanna la convenuta BBBBBBBBBB a pagare all'attrice AAAAAAAA la somma di euro 12.247,80 oltre agli interessi legali dalla data della presente pronunzia fino al saldo.
2. pone definitivamente a carico della parte convenuta BBBBBBBBBB i compensi al consulente tecnico di ufficio. La parte BBBBBBBBBB va condannata a rimborsare alla controparte AAAAAAAA la quota parte dei compensi del consulente tecnico di ufficio da quest'ultima eventualmente erogati al C.T.U. in base al provvedimento di liquidazione provvisoria.
3. condanna BBBBBBBBBB a pagare a AAAAAAAA le spese processuali, che si liquidano in complessive euro 2.940,00 oltre alle spese liquidate in euro 535,00, oltre c.p.a. ed iva se dovuta.

Così deciso in camera di consiglio in Sondrio, il 30 ottobre 2012

Il Presidente estensore
Dott. Gianfranco D'Aietti

R.G.C. 841-2010

Repubblica Italiana

Tribunale di Sondrio

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Sondrio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dott. Gianfranco D'Aietti

Presidente relatore ed estensore

Dott. Barbara Licitra

Giudice

Dott. Luca Fuzio

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura promossa con ricorso depositato in data 16/06/2010
da

YYYYY YYYYY

nato a Ardenno (SO) il NN NN NNNN
rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Gerosa.

RICORRENTE

nei confronti di

XXXXXX Xxxxxx

nata a Castione Andevenno (SO) il NN NN NNNN;
rappresentata e difesa dall'avv. Marino Libera

RESISTENTE

oggetto del processo: cessazione degli effetti civili del matrimonio

Precisazione delle conclusioni: per ILLARIO:

YYYYY YYYYY ribadendo la sua disponibilità a mettere a disposizione della signora Xxxxxx una somma di denaro sostitutiva dell'assegno periodico di mantenimento, ex art. 5 L. 898/1970, secondo la quantificazione che il Tribunale vorrà farne a' sensi di legge, così precisa le proprie CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale: DATO ATTO CHE - la ex casa coniugale in Ardenno, Via Valeriana è di esclusiva proprietà del sig. Illario; - i figli Matteo e Daniela sono maggiorenni e da tempo economicamente autosufficienti; - la sig.ra Xxxxxx gode di un cospicuo patrimonio personale; DISPORRE La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. REVOCARE Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla moglie. Altresì REVOCARE Gli assegni di mantenimento posti a carico di YYYYY YYYYY eventualmente determinando la somma forfetariamente dovuta alla moglie ex art. 5 L. 898/1970. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

Precisazione delle conclusioni: per XXXXXX

Confermare il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla convenuta, nonchè l'assegno mensile determinato a verbale d'udienza presidenziale.

Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 16/06/2010 YYYYY YYYYY propose

Tribunale di Sondrio

domanda di divorzio; espose di aver contratto matrimonio con XXXXXX Xxxxxx e chiese che il Tribunale emettesse, ai sensi dell'art.8 n.13 della legge 6.3.87 n.74, pronunzia della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio celebrato il giorno 12/03/1983 in Castione Andevenno con il rito concordatario

A tale scopo espose che:

- dal matrimonio erano nati 2 figli entrambi maggiorenni ed autosufficienti;
- i coniugi erano comparsi il 21/09/2010 innanzi al Presidente del Tribunale di Sondrio e si erano separati in data in forza di sentenza in sede contenziosa del Tribunale;
- i coniugi non si erano più riconciliati, dall'epoca della loro comparizione all'udienza presidenziale e non avevano più ripreso, neppure momentaneamente, la convivenza coniugale.

Chiese che venisse revocata sia l'assegnazione della casa coniugale alla moglie (i figli erano divenuti maggiorenni ed autosufficienti) sia gli assegni di mantenimento per la moglie ed i figli.

La parte resistente si è costituita non contestando l'esistenza dei presupposti per la dichiarazione di scioglimento degli effetti civili, ma ha svolto una serie di considerazioni in merito alle richieste della parte ricorrente. Ha evidenziato la lunga conflittualità giudiziaria che ha caratterizzato il periodo di separazione (sei distinte vicende ex art. 669-quater e 710 cod. proc. civ.)

I coniugi sono comparsi avanti al Presidente ed il tentativo di conciliazione esperito non ha sortito esito positivo circa le condizioni del divorzio.

Il presidente ha dato i provvedimenti provvisori confermando l'assegnazione della casa coniugale alla moglie (sotto il profilo che la figlia convivente Daniela non era autosufficiente) ed aumentando leggermente l'assegno mensile a favore della stessa (350,00 euro mensili in considerazione del fatto che la moglie non lavorava ed aveva subito un importante intervento chirurgico).

Nella fase contenziosa sono stati acquisiti documenti relativi all'attività lavorativa della figlia Daniela.

Successivamente nell'udienza del 23/03/2012 le parti hanno precisato le conclusioni.

La causa è stata, quindi, trattenuta dal Collegio per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso della parte ricorrente va accolto ed il Tribunale emette pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Il matrimonio concordatario è comprovato dalla produzione in copia autentica dell'atto rilasciato dal Comune di Castione Andevenno.

Dalla documentazione prodotta dalle parti si rileva, inoltre, che i coniugi il giorno erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale di Sondrio il 18 dicembre 2002 e che la procedura si è conclusa con sentenza di separazione giudiziaria. La domanda di divorzio è stata presentata dopo il decorso di tre anni dall'udienza presidenziale e la separazione è stata ininterrotta in assenza di contrarie risultanze, ai sensi dell'art. 5 legge 74/87.

Il decorso del termine di legge e la volontà manifestata dalle parti di porre

Tribunale di Sondrio

termine alla loro esperienza coniugale, escludono che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.

Va, quindi, emessa pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.

Le parti controvertono sulle condizioni divorzili.

I problemi da risolvere sono indicati nella griglia (righe e colonne) che segue e che costituisce forma “strutturata” e sintetica della decisione.

Nella prima colonna è indicato il “titolo” del problema affrontato; nella seconda le richieste e le argomentazioni della parte ricorrente; nella terza quelle della parte resistente e nell’ultima colonna è indicata la decisione assunta dal giudice.

problema	richieste ed argomenti di YYYYY	richieste ed argomenti di XXXXXX	Decisione del Tribunale
l'autonomia reddituale dei figli	entrambi i figli ormai sono laureati e percepiscono redditi adeguati	la figlia Daniela avrebbe redditi inadeguati e solo il computo degli straordinari eleva il suo stipendio	Il figlio è autonomo e vive fuori casa. La figlia Daniela è anche lei laureata ed anche autonoma in quanto le buste paga (credito Valtellinese), prodotte solo su ordine del giudice, indicano cifre mensili decisamente adeguate (tra € 1300 ed 1500 mensili).
assegnazione e della casa coniugale	chiede la revoca	chiede la conferma	L'assegnazione della casa coniugale (di proprietà esclusiva del marito a seguito dello scioglimento della comunione) va revocata in conseguenza della raggiunta indipendenza economica della figlia convivente Daniela
redditi della moglie	il marito riconosce che la moglie non lavora, ma valuta tale situazione come una libera scelta dalla stessa.	evidenza di aver fatto occasionalmente lavori umili (assistenza a malati) per avere un minimo reddito da consentirle di vivere; evidenza la impossibilità di proseguire per gravi ragioni di salute, documentate.	Il Tribunale riconosce che la capacità di reddito della moglie è quasi nulla (ormai ha 51 anni ed è seriamente pregiudicata nella sua salute). Qualche suo lavoro (in nero) come assistenza domiciliare le permette di percepire importi decisamente bassi (200-300 euro al mese). La mancanza di reddito a cui si aggiunge la necessità, in seguito alla revoca della assegnazione della casa coniugale, della necessità di procurarsi un alloggio, comporta il riconoscimento della sua grave inadeguatezza di reddito

Tribunale di Sondrio

Patrimonio della moglie	sostiene che la moglie abbia un patrimonio immobiliare (fondo edificabile in Ardenno, di un valore non inferiore ad € 39.200,00) e mobiliare (conguagli in sede di divisione degli immobili in comunione con il marito)	sostiene la non rilevanza di tali elementi patrimoniali in quanto si tratta di beni non sopravvenuti, ma già esistenti in costanza di matrimonio.	Il Tribunale ritiene che si tratta di beni di modesta entità patrimoniale che non permettono di effettuare una valutazione prognostica di una qualche idoneità ad assicurare alla moglie un sostentamento per il resto della sua vita. La loro valorizzazione non vale ad escludere un assegno divorzile adeguato alle capacità reddituali e patrimoniali del marito.
Redditi del marito	Ha prodotto il CUD degli ultimi tre anni ed il mod. 730 del 2010 (imposta 2009)	Sostiene che i redditi del marito sono	Il marito è lavoratore dipendente ed i suoi redditi nel 2009 appaiono mediamente collocati su un importo mensile (su 12 mesi) netto di circa € 2200,00 (netto annuale di € 27.000, mod. 730 per il 2010).
Assegno divorzile	chiede di non essere tenuto a versare alcun assegno divorzile; in subordine chiede che venga determinato in una cifra una-tantum ex art. 5 L.898/1970	Richiede sia la assegnazione della casa che un assegno divorzile di misura pari a quanto fissato in udienza presidenziale.	Va riconosciuto un assegno divorzile alla moglie ed a carico del marito. (vedi motivazione nel riquadro sottostante)
segue Assegno divorzile	<p>La grande differenza di redditi tra quelli del marito e quelli occasionali e minimi della moglie (il marito non ha fornito e neppure proposto di fornire alcuna prova dei redditi della moglie), la durata del matrimonio (oltre 30 anni), l'età della moglie (51 anni e non 29!), la proprietà di immobili abitativi per lui e la mancanza di alloggio per lei, l'attività sostanziale di "casalinga" della moglie negli anni di matrimonio con scarse capacità di trovare una occupazione, importa che il marito, in base ad i parametri di riferimento di questo Tribunale dovrebbe contribuire al sostentamento della moglie con un assegno divorzile mensile di almeno 6.000,00 euro all'anno che costituisce il contributo assolutamente minimale dell'ex marito (meno di 1/4 del suo reddito) per consentire alla ex moglie, priva di redditi, di continuare a vivere appena dignitosamente, tanto più che ora è privata della abitazione, finora utilizzata assieme con la figlia Daniela.</p> <p>Tale assegno divorzile va determinato, in concreto, in 440,00 euro mensili, cifra che va calcolata tenendo conto del <i>petitum</i> della Xxxxxx nella domanda introduttiva e nella memoria ex art. 183 6° comma n. 1 cod. proc. civ. (aumentare di 200,00 euro l'assegno di mantenimento che era stato fissato, nel 2007, in 240,00 euro); va notato che la precisazione delle conclusioni (con riferimento alla cifra inferiore fissata nel provvedimento presidenziale) aveva come suo presupposto il concorrente mantenimento del godimento della casa coniugale.</p> <p>La corresponsione in unica soluzione (con capitalizzazione anticipata) come richiesto dal marito, non può essere disposta, in quanto non vi è l'accordo "congiunto" per tale modalità</p>		

Tribunale di Sondrio

spese del giudizio	chiede la condanna della controparte al pagamento	chiede la condanna della controparte al pagamento	Le spese vengono interamente compensate tra le parti in relazione alla reciproca soccombenza (la moglie quanto alla revoca dell'assegnazione della casa, il marito quanto al riconoscimento di un assegno divorzile).
--------------------	---	---	---

P.Q.M.

Il Tribunale, pronunciando sul ricorso proposto in data 16/06/2010 così provvede:

- 1) dichiara cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il rito concordatario il 12/03/1983 in Castione Andevenno tra ILARIO YYYYYY e XXXXXX Xxxxxx e trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio Parte II, serie A n. 2, anno 1983;
 - 2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castione Andevenno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
 - 3) revoca l'assegnazione della casa coniugale al coniuge Xxxxxx Xxxxxx in quanto la figlia convivente è maggiorenne ed ha raggiunto una adeguata autonomia di reddito;
 - 4) pone a carico di YYYYYY YYYYYY un assegno divorzile a favore di Xxxxxx XXXXXX di euro 440,00 (quattrocentoquaranta/,00) mensili a decorrere dal mese successivo alla data di pubblicazione della presente pronuncia, oltre rivalutazione ISTAT a decorrere da un anno dalla data di pubblicazione della presente decisione.
 - 5) compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
- Sondrio, 26 giugno 2012

IL PRESIDENTE est.

Tribunale di Sondrio

ORDINANZA

R.G.C. NN/2012 separazione giudiziale Alessandra ZZZZZ -Alberto YYYYY -

Il presidente dott. D'Aietti, a scioglimento della riserva di cui sopra così provvede: preliminarmente, in rito, va evidenziato che erano state autorizzate solo brevi memorie riepilogative; di conseguenza non vanno presi in considerazione i documenti depositati da parte YYYYY , assieme alla memoria.

I coniugi concordano circa la separazione giudiziale.

I punti di controversia sono numerosi e devono essere assunti provvedimenti presidenziali provvisori.

I problemi da risolvere sono indicati nella griglia (righe e colonne) che segue e che costituisce forma "strutturata" e sintetica della decisione.

Nella prima colonna è indicato il "titolo" del problema affrontato; nella seconda le richieste e le argomentazioni della parte attrice; nella terza quelle della parte convenuta e nell'ultima colonna è indicata la decisione assunta dal giudice.

problema	richieste ed argomenti di LEI	richieste ed argomenti di LUI	Decisione del Tribunale
responsabilità della separazione			Entrambe le parti si accusano aspramente di colpe reciproche con minuta indicazione di episodi della loro vita, ma non vi è richiesta di addebito (peraltro non valutabile in questa fase presidenziale),
collocazione dei figli	la madre chiede il collocamento dei due gemelli (di 4 anni circa) presso di sé; sarebbe ormai consolidata presso la madre	chiede il collocamento dei due figli presso di sé evidenziando la sua piena disponibilità e capacità di accudimento.	i figli vanno affidati congiuntamente ai genitori con collocamento prevalente presso la madre, sia per la giovanissima età dei bimbi, bisognevoli di presenza materna, sia per il mantenimento di una indispensabile stabilità ambientale fonte di equilibrio emotivo e comportamentale
redditi	evidenzia un reddito imponibile del marito nel 2010 di 42.000 euro che ingiustificatamente ed artificialmente si sarebbe ridotto nel 2011 a 17.200 euro. evidenzia che il marito svolge l'attività di farmacista nella farmacia del padre (impresa familiare)	il marito produce la serie storica dei redditi dal 2007 ed evidenzia come il reddito del 2010 sia stato una anomalia. Indica che la riduzione del reddito nel 2011 sarebbe effettiva.	Effettivamente il reddito del 2010 non può essere valutato come reddito normale (la giustificazione fornita appare verosimile); ma anche la riduzione del 2011 va ritenuta "anomala". Va fatta la media degli ultimi anni precedenti al 2010. Vanno condivise le considerazioni del difensore della moglie. La media si aggira intorno ai 32.000 euro lordi per circa 2300 euro netti al mese di media. Sulla base di tale importo vanno elaborati i conteggi.

Il Presidente
dr. Gianfranco D'Aietti

problema	richieste ed argomenti di LEI	richieste ed argomenti di LUI	Decisione del Tribunale
il mutuo gravante sul marito	La moglie afferma che il mutuo, contratto per l'acquisto di un immobile, non può incidere sugli obblighi di mantenimento del padre nei confronti dei figli.	Il marito sostiene la esistenza del mutuo , contratto prima della separazione e la incidenza del mutuo sui suoi redditi effettivi.	Il Tribunale decide che è ingiustificato addurre un mutuo (finalizzato ad un accumulo patrimoniale, per acquisto di una casa) per ridurre il reddito disponibile per il mantenimento dei figli. Il Tribunale non considera il mutuo per valutare l'entità del reddito disponibile del marito
assegno di mantenimento per i figli	la moglie chiede un assegno per i figli di 1400 euro mensili.	il marito offre 300 euro al mese	In relazione ai redditi provati e ritenuti disponibili, il marito deve contribuire alle esigenze dei due figli con poco meno di un quarto dei suoi redditi disponibili; l'assegno di contributo al mantenimento dei figli viene fissato dal Tribunale in 600 euro mensili per il mantenimento dei due figli. La decorrenza è dal mese di luglio 2012. Il versamento deve essere fatto entro il giorno 31 di ogni mese.
frequenzazioni del padre per il fine settimana	La madre prospetta che il padre possa prendere con sé i gemelli ogni due settimane	Il padre concorda per la frequentazione a settimane alternate	Non vi è controversia sul punto. La frequentazione avverrà a settimane alterne.
durata della permanenza dei figli presso il padre nel week end	per favorire una disciplina (impegni scolastici) dei bambini la madre vorrebbe una permanenza dal presso il padre limitati:dalle ore 17.00 del venerdì e ritorno alla casa materna il lunedì mattina alle 8,00	il marito evidenzia che l'impegno educativo dei due gemelli potrebbe essere più elastico e propone di riconsegnare i bambini alla madre il lunedì alle ore 20,00. Segnala che i bambini (gemelli) hanno tre anni di età, non hanno obblighi scolastici e l'interesse preminente deve essere quello ad un contatto soddisfacente con entrambi i genitori, piuttosto che adempimento di doveri formativi. I viaggi tra Como e Lanza da venerdì e domenica sera verrebbero attuati nei momenti di maggior traffico settimanale con disagio dei bambini	Si ritiene equilibrato per il benessere dei bambini che essi possano trascorrere con il padre ogni due settimane un periodo più lungo di quello "tradizionale" tra coniugi separati. La disponibilità del padre vi è, la loro età lo permette (non hanno obblighi scolastici ed appare irrilevante la "continuità didattica" dedotta dalla madre) tanto più che la distanza elevata (si tratta di una scelta della madre) non permette al padre una frequentazione infrasettimanale.
luogo di riconsegna dei figli alla madre	la madre pretende che il padre li riaccompagni a Como. Evidenzia che ha dei problemi che le impediscono di guidare.	il padre chiede che la madre li vada a prendere a Sondrio il lunedì sera. Evidenzia che la scelta della moglie di assumere un lavoro a Como è stato da lui subito e non condiviso.	La pretesa del padre non è accoglibile. Si condividono al considerazioni della Cavalleri. Il padre avrà l'onere di riaccompagnare i gemelli a Como la sera del lunedì.

problema	richieste ed argomenti di LEI	richieste ed argomenti di LUI	Decisione del Tribunale
spese straordinarie	chiede una ripartizione al 50%	si offre di pagare un terzo delle spese straordinarie.	tra i coniugi, che hanno redditi sostanzialmente equivalenti, vanno ripartite al 50% tutte le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario, scolastiche e ricreative, purché previamente concordate e documentate;
Natale, Capodanno e Pasqua	- Durante le vacanze di Natale trascorreranno con la madre sino al 31.12 e con padre sino al 6.01, alternati di anno in anno - Durante le vacanze Pasquali dal giovedì Santo alla domenica di Pasqua con la madre e dal lunedì di S. Angelo al mercoledì con il padre alternati di anno in anno.	- i figli trascorreranno, ad anni alterni, le vacanze di Natale con uno dei genitori dal giorno 23/12 al 31/12 e con l'altro dall'1/1 al 6/1 successivo; per l'anno 2012 il primo periodo spetterà al padre; - i figli, durante il periodo pasquale, staranno, ad anni alterni, con uno dei genitori dal giovedì santo alla domenica di Pasqua e con l'altro dal lunedì dell'Angelo al successivo mercoledì; per l'anno 2013 il primo periodo spetterà al padre;	vi è accordo . per l'anno 2012 il primo periodo spetterà alla madre vi è accordo. per l'anno 2013 il primo periodo spetterà al padre.
vacanze estive	- Durante le vacanze estive trascorreranno con il padre una settimana a giugno ed una settimana ad agosto.	- i figli trascorreranno con il genitore non convivente, 28 giorni, anche non consecutivi, da determinarsi di comune accordo entro la fine del mese di aprile;	i figli trascorreranno con il padre, tre settimane, anche non consecutive, da determinarsi di comune accordo entro la fine del mese di aprile
Vacanze estive 2012	nella memoria riepilogativa la Cavalleri ha riferito che le parti si sarebbero accordate. Il padre ha chiesto di avere i figli una settimana in settembre dal 7 al 16. In agosto la madre si assenterà dal 17 al 2 settembre.	L'YYYYY richiede di poter tenere con sé i propri figli per una settimana nel mese di agosto - scelta in modo tale da non interferire con il periodo di ferie (a oggi non comunicato) della ricorrente – nonché nella settimana 7/9/2012 – 16/9/2012.	Il padre è autorizzato, per le vacanze estive 2012, a tenere i figli tra il 6 ed il 12 agosto (oltre al periodo dal 3-5 agosto) ed dal 7/9/2012 al 16/9/2012.
assegnazione vettura	richiede l'intestazione di una delle due automobili in capo alla sig.ra ZZZZZ con valutazione delle vetture e conguaglio in denaro.		Il Tribunale non ritiene di poter provvedere, nell'ambito del procedimento di separazione, su tale aspetto meramente patrimoniale-divisionale.
arretrati dell'assegno di mantenimento	chiede la corresponsione per il passato delle somme non versate		Non è possibile alcuna condanna in sede di provvedimenti presidenziali
C.T.U. volta a valutare la capacità genitoriale		chiede disporsi CTU psichiatrica sui coniugi e sui minori, volta a verificare l'idoneità dei primi a svolgere il ruolo genitoriale, a individuare le condizioni di collocamento dei figli più idonee per questi ultimi e le modalità di esercizio del diritto di visita per il genitore non convivente.	Un tale accertamento andrà riservato, se veramente necessario, alla successiva fase contenziosa.

Applicati gli artt.708 e 709 cod. proc. civ., nomina quale giudice istruttore **la dott.ssa Barbara Licitra;**

fissa l'udienza di comparizione e trattazione di cui all'art.183 cod. proc. civ. per il giorno **14 novembre 2012 ore 11,00** .


Assegna, altresì, a parte ricorrente termine di gg.30 antecedenti l'anzidetta udienza per il deposito in cancelleria di memoria integrativa con i contenuti di cui all'art. 163 terzo comma nn. 2), 3), 4), 5), 6) cod. proc. civ., nonché termine di gg.10 antecedenti la medesima udienza a parte resistente per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt.166 e 167 1° e 2° comma cod. proc. civ. nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

Avverte parte resistente che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'art.167 cod. proc. civ. e che oltre il termine stesso non potranno piu' essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

Si comunichi urgentemente alle parti costituite.

Sondrio, 29 luglio 2012

Il Presidente del Tribunale
Dott. Gianfranco D'Aietti





Tribunale di Sondrio

ORDINANZA

Separazione

Procedimento contenzioso n. NN-2012

Ricorrente:YYYYY Aaaaa Aaaaa, assistita dall'avvocato Silvia Conte


Resistente:XXXXX Xxxxxx Alberto, assistito dall'avvocato Sala Ronchi.

Il presidente dott. D'Aietti, scioglimento della riserva di cui sopra così provvede:
i problemi da disciplinare (limitatamente a quanto articolato nelle note riepilogative autorizzate) sono indicati nella griglia che segue e nell'ultima colonna è indicata la decisione assunta dal giudice.

problema	richieste ed argomenti LEI	richieste ed argomenti LUI	Decisione del Presidente del Tribunale
accertamenti neuropsichiatrici	1) conferire incarico al dr. Giuseppe Terranova, neuropsichiatra infantile in servizio presso l'Ospedale di Sondrio, di proseguire gli accertamenti neuropsichiatrici e di effettuare anche quelli emotivo-psicologici sulla minore XXXXX KKKKK al fine di verificare le cause del disagio manifestato dalla bambina e con l'esplicito incarico terapeutico di aiutarla a superare questa fase;	adesione ad una valutazione neuropsichiatrica ed emotiva della minore da affidarsi al Dott. Terranova, che ha già incontrato la bambina.	il presidente, sull'accordo delle parti, conferisce incarico al dr. Giuseppe Terranova, neuropsichiatra infantile in servizio presso l'Ospedale di Sondrio, di proseguire gli accertamenti neuropsichiatrici e di effettuare anche quelli emotivo-psicologici sulla minore XXXXX KKKKK al fine di verificare le cause del disagio manifestato dalla bambina e con l'esplicito incarico terapeutico di aiutarla a superare questa fase. Il dott. Terranova negli accertamenti diagnostici e terapeutici terrà in debita considerazione le relazioni svolte dai servizi sociali.
ctu psicodiagnostica e delle capacità genitoriali	2) come suggerito dai Servizi Sociali, disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di valutare le capacità genitoriali di entrambi i coniugi, tenuto conto anche del rispettivo contesto familiare, con espresso incarico di regolamentare gli incontri tra il padre e la minore, eventualmente con passaggi graduali;	venga disposta una CTU volta ad una valutazione psicodiagnostica e delle capacità genitoriali dei sigg. XXXXX e YYYYY e ciò al fine di esprimere un parere in merito alla collocazione più opportuna per Ainhoa ed alle modalità di rapporto con l'altro genitore.	riserva l'affidamento dell'incarico ad un C.T.U. per una indagine sulle capacità genitoriali alla fase del giudizio, una volta terminata la fase presidenziale (che si conclude con la presente ordinanza).

Il Presidente
dr. Gianfranco D'Aietti

problema	richieste ed argomenti LEI	richieste ed argomenti LUI	Decisione del Presidente del Tribunale
frequentazioni	<p>3) in attesa che il CTU regolamenti tali incontri tra il padre e la minore, gli stessi proseguiranno con le modalità da ultimo attuate, cioè due pomeriggi alla settimana dall'uscita dall'asilo (ovvero dalle ore 14,00 nel periodo di chiusura dell'asilo) sino alle ore 19,00; il sig. XXXXX andrà a prendere la figlia presso la residenza coniugale e lì la riaccompanied, senza entrare, ma suonando al campanello dello stabile; i pomeriggi della settimana (che possono ricadere anche di sabato o di domenica) verranno preventivamente concordati tra i coniugi, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi e con le esigenze della minore; in caso di mancato accordo, i pomeriggi saranno quelli che il Presidente vorrà fissare.</p>	<p>Quanto sopra esposto si chiede che vengano disposte le modalità ed i tempi di visita richiesti in comparsa di costituzione come di seguito modificati:</p> <ul style="list-style-type: none"> -a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dall'uscita della scuola o comunque dalle ore 15.45 alla domenica sera alle ore 20.00 prelevandola direttamente a scuola o nei giorni di vacanza presso l'abitazione materna ed ivi riportarla alla domenica; -il martedì ed il giovedì dall'uscita della scuola o comunque dalle ore 15.45 sino alle ore 20.00, prelevandola direttamente a scuola o presso l'abitazione materna ove verrà riaccompanied; -durante le vacanze di Natale, per metà del calendario scolastico delle stesse indicativamente dal 23/12 al 29/12 e dal 30/12 al 6/1, alternando con la madre di anno in anno il periodo comprendente Natale e quello comprendente il Capodanno; -per le ulteriori festività religiose e non durante l'anno (Pasqua, c.d. ponti, etc..) secondo il principio dell'alternanza ed una suddivisione paritaria dei giorni; -durante le vacanze estive decorrenti indicativamente dal 15\6 al 10\9 per un periodo di gg.30 di cui continuativi non meno di gg. 15, periodi da concordare tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno ed in mancanza di accordo comunque dal 1\8 al 15\8 e dal 1\7 al 15\7; <p>Con espressa previsione di poter recuperare nelle giornate immediatamente successive alla guarigione i giorni di visita persi a causa di malattia della minore.</p>	<p>preliminarmente vanno regolate le frequentazioni del padre con la figlia con una molto maggiore intensità di tempi in relazione al fatto che non sono apparsi sussistenti situazioni che possano configurare una qualche preoccupazione.</p> <p>Incontri infrasettimanali:</p> <ul style="list-style-type: none"> -il padre terrà con sè la bimba il martedì ed il giovedì dall'uscita dell'asilo o comunque dalle ore 15.45 sino alle ore 19.00, prelevandola direttamente a scuola o presso l'abitazione materna ove verrà riaccompanied; <p>incontri del fine settimana il padre potrà tenere con sè la figlia a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dall'uscita dell'asilo o comunque dalle ore 15.45 alla domenica sera alle ore 20.00 prelevandola direttamente a scuola o nei giorni di vacanza presso l'abitazione materna ed ivi riportarla alla domenica</p> <p>Il sig. XXXXX andrà a prendere la figlia presso la abitazione della madre e la riaccompanied, senza entrare nello stabile, ma suonando al campanello. La madre è tenuta a cooperare accompagnando la figlia fino alla strada per incontro con il proprio marito evitando assolutamente alla presenza della bambina di fare alcuna polemica o commento negativo.</p> <ul style="list-style-type: none"> -durante le imminenti vacanze estive il padre potrà tenere con sè la piccola per complessivi 12 giorni, diviso in due periodi non continuativi di cui uno di 8 giorni continuativi <p>In mancanza di accordo tra i genitori sulla scelta, i periodi vengono fissati dal Presidente nei giorni dal 5 agosto al 12 agosto e dal 27 agosto al 31 agosto., con idonea comunicazione dalla madre del luogo ove la piccola verrà tenuta e con possibilità di almeno una telefonata quotidiana tra la madre e la figlia.</p> <p>riserva la regolamentazione del Natale e Pasqua ad un momento successivo al periodo estivo</p>

problema	richieste ed argomenti LEI	richieste ed argomenti LUI	Decisione del Presidente del Tribunale
sul contributo al manteniment o e	si richiede un aumento del contributo mensile	Si chiede che vengano confermati i provvedimenti Presidenziali in data 13.03.2012 che dispongono che il marito per il mantenimento della figlia versi alla moglie la somma mensile complessiva di €350,00= con rivalutazione Istat dall'anno successivo.	Si conferma il provvedimento già emesso il 13-3-2012 (350 euro mensili)
spese straordinarie		In parziale modifica dei provvedimenti Presidenziali in merito alle spese straordinarie (retta mensile dell'asilo ammontante a circa €75,00= al mese, spese mediche, corsi extra- scolastici, etc) per la figlia che devono essere preventivamente concordate e successivamente documentate dal genitore che le abbia sostenute, si chiede che vengano poste a carico di entrambi i genitori nella misura paritaria del 50%.	si conferma il provvedimento presidenziale del 13-3-2012
provvedimen ti sanzionatori		alla luce dei comportamenti della madre e dei reiterati episodi in cui la stessa ha impedito unilateralmente lo svolgimento degli incontri padre e figlia, di fatto impedendo l'esecuzione degli stessi nelle modalità di cui ai provvedimenti Presidenziali già adottati, vengano sin d'ora disposti i provvedimenti più opportuni a che ciò non si ripeta anche disponendo a carico della sig.ra YYYYYY i provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 709 ter c.p.c. in caso di reiterata inadempienza e/o violazione	il Presidente attribuisce ai Servizi Sociali (Ufficio di piano di Morbegno) l'incarico di poter impartire concrete e singole disposizioni di dettaglio sia di seguire ancora il nucleo familiare sia di disciplinare i futuri incontri del padre con la figlia. Il Presidente ammonisce la signora : Aaaaa Aaaaa YYYYYY di cooperare a favorire la serenità degli incontri tra il padre e la figlia; l'avverte che per ciascun ogni episodio (debitamente accertato) di violazione delle regole dettate dal presidente del Tribunale e quelle integrative impartite dei Servizi sociali le verrà inflitta una sanzione di euro 100,00 a favore della Cassa delle ammende.

In seguito alle decisioni assunte con la presente ordinanza il Presidente dichiara cessata la fase presidenziale;

Applicati gli artt.708 e 709 cod. proc. civ., nomina quale giudice istruttore se stesso;
fissa l'udienza di comparizione e trattazione di cui all'art.183 cod. proc. civ. per **il giorno 25 settembre ore 15,00** (tempo dedicato 40 minuti). .

Assegna, altresì, a parte ricorrente termine di gg.30 antecedenti l'anzidetta udienza per il deposito in cancelleria di memoria integrativa con i contenuti di cui all'art. 163 terzo comma nn. 2), 3), 4), 5), 6) cod. proc. civ., nonché termine di gg.10 antecedenti la medesima udienza a parte resistente per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt.166 e 167 1° e 2° comma cod. proc. civ. nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

Avverte parte resistente che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'art.167 cod. proc. civ. e che oltre il termine stesso non potranno piu' essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

Si dispone che il dott. Giuseppe Terranova incaricato degli accertamenti comunichi al Tribunale l'effettuazione degli stessi, senza, però, indicare i risultati di tali accertamenti. Il Tribunale si riserva in una fase successiva di richiedere, se necessario, i risultati diagnostici.

Si dispone che i servizi Sociali di Morbegno forniscano al dott. Terranova la documentazione in loro possesso per una comprensione della vicenda familiare. I servizi sociali relazioneranno (molto brevemente) sugli sviluppi della situazione a questo Tribunale entro il 23 settembre 2012

Dispone che per quella udienza venga convocato quale C.T.U. il dott. **Claudio Marcassoli** a cui verrà affidato l'incarico di valutazione delle capacità genitoriali dei coniugi. Al dottor Marcassoli verranno inviati (almeno 10 giorni prima dell'udienza) a cura della parte più diligente gli atti del procedimento, la copia dei verbali di causa e la copia della relazione di servizi sociali.

Si comunichi alle parti costituite.

Sondrio, 16 luglio 2012

Il Presidente del Tribunale
Dott. Gianfranco D'Aietti